

SENTENZA 09097 DEL 17 APRILE 2007

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 06/03/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 20006/2005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo -
Presidente aggiunto -Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -Dott.
VELLA Antonio - Presidente di sezione - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio -
Consigliere -Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -Dott. GRAZIADEI Giulio -
Consigliere -Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. MERONE
Antonio - Consigliere -Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -ha pronunciato
la seguente:

SENTENZA sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TRECASE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FLAMINIA 16, presso lo studio dell'avvocato FALANGA Ciro, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -contro

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio
dell'avvocato SERGES GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato PINTO
Ferdinando, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -avverso la sentenza n. 5871/04 della
Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 31/12/04; udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 06/03/07 dal Consigliere Dott. Bruno BALLETTI; udito il P.M. in persona
dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del
primo motivo del ricorso, la giurisdizione del G.O. e rinvio, per il resto, ad una sezione
semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi al Tribunale - Giudice del lavoro di Torre Annunziata
I.M. - dipendente del Comune di Trecase -conveniva in giudizio il cennato Comune per
ottenere il riconoscimento del diritto a percepire il compenso del D.P.R. 13 maggio 1987, n.
268, ex art. 17, comma 2, per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali ed il
relativo pagamento per il periodo dal 30 giugno 1998 al 31 maggio 2000. Si costituiva
tardivamente in giudizio il Comune di Trecase che impugnava integralmente la domanda
attore, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. L'adito

Giudice del lavoro rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e respingeva nel merito la domanda, ma - su impugnativa di parte soccombente e recostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Napoli accoglieva per quanto di ragione l'appello, confermando il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dal Comune di Trecase in grado di appello. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Trecase propone ricorso assistito da due motivi. L'intimato (originario ricorrente) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 -Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente -denunciando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione degli artt. 409 cod. proc. civ., e del D.Lgs n. 80 del 1998, art. 45" -rileva che "il momento costitutivo delle pretese azionate dal ricorrente va individuato alla data di inizio del rapporto o al più a quella (1991) in cui il diniego da parte del Comune di Trecase di corrispondere la retribuzione pretesa ha avuto inizio" e censura la sentenza impugnata in quanto "la Corte di Appello di Napoli, in virtù della normativa sopra riferita, avrebbe dovuto riconoscere che le pretese avanzate dal ricorrente erano da attribuire alla giurisdizione del Giudice amministrativo". Con il secondo motivo il ricorrente -denunciando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione del D.P.R. n. 268 del 1987, artt. 13 e 17" - rileva che il "punto 7 dell'art. 13 cit., dispone che la tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata ... del 20% per la fascia notturna ed i giorni festivi, (sicchè) non possono sussistere dubbi sul fatto che nella specie la disciplina in base alla quale andava richiesto il pagamento dell'indennità era quella di cui all'art. 13 citato".

2 -Il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente ripropone la questione di giurisdizione sostenendo che la decisione sulla prevista competenza sarebbe spettata al Giudice amministrativo

-non merita accoglimento in quanto deve essere confermata la declaratoria della giurisdizione del Giudice ordinario. Al riguardo si rileva che - in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altra pubblica amministrazione -il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 17) ha trasferito al Giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato dettando la relativa disciplina transitoria e mantenendo alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego relative alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro precedente al 30 giugno 1998. La suddetta disposizione che, ai fini della individuazione del Giudice competente, pone un discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria e amministrativa, deve essere interpretata nel senso che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata (Cass. Sez. Un. n. 3145/2003 cit., Cass. Sez. Un. n. 14216/2002). Né, ai fini della declaratoria della giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000 (riportata nella summenzionata disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), in quanto tale termine, come hanno precisato già le Sezioni Unite, non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 2003/2000, Cass. Sez. Un. n. 16427/2002).

3. -Alle stregua dei cennati principi, poichè la pretesa giudiziaria dell'originario ricorrente attiene alla richiesta del pagamento di indennità maturate nel periodo del

rapporto di lavoro compreso tra il 30 giugno 1998 e il 31 maggio 2000 - e, quindi si fonda sul "dato storico" costituito dall'avverarsi di fatti giuridicamente rilevanti successivi al 30 giugno 1998, mentre precedenti atti o circostanze (quali l'ininfluente richiamata data di inizio del rapporto di lavoro o, analogamente quella dell'iniziale diniego del Comune di corrispondere l'indennità non richiesta per il relativo periodo temporale) sono da considerare meri antecedenti cronologici che non rilevano affatto al fine della valutazione della giurisdizione nella controversia in esame -, non può revocarsi in dubbio che, essendosi in presenza di elementi fattuali successivi al 30 giugno 1998, vada confermata la giurisdizione del Giudice ordinario sulla presente controversia. Né per disattendere la cennata conclusione vale l'assunto che gli atti denunziati come illegittimi, per essere caratterizzati dalla continuità - sul piano giuridico oltre che logico - con atti posti in essere prima del 30 giugno 1998, dovrebbero comportare la declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo. Ed invero, al di là delle già decisive considerazioni sopra svolte intorno al riparto della giurisdizione, è sufficiente per disvelare la infondatezza dell'assunto in esame il richiamo al principio più volte ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale nelle controversie sul pubblico impiego privatizzato quando la lesione alla situazione giuridica dedotta in causa abbia origine da un comportamento caratterizzato dalla permanenza si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della realizzazione della permanenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in cui la cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998 (Cass. Sez. Un. n. 15340/2006, Cass. Sez. Un. n. 23739/2004, Cass. Sez. Un. n. 3145/2003, Cass. Sez. Un. n. 1154/2000, Cass. Sez. Un. n. 41/2000).

2 - Anche il secondo motivo di ricorso si appalesa infondato. Infatti, appare senz'altro corretta - in quanto conforme ai canoni ermeneutici sanciti dall'art. 12 preleggi, e la cui applicazione non è stata specificamente censurata dal ricorrente l'interpretazione della normativa (applicabile nella specie) nel senso che il trattamento retributivo di cui nel D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dal successivo art. 17 (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un "riposo compensativo") e, in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest'ultimo, la corresponsione di un emolumento economico; per cui, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposto compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'art. 17, nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2). Con la conclusione - alla quale esattamente perviene la Corte di Appello di Napoli al termine di un percorso argomentativo condotto in perfetta aderenza ai criteri valevoli nell'interpretazione della normativa nella specie applicabile - che una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citt., conferma l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l'applicabilità della seconda in forza di un c.d. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse.

5. -In merito alle censure concernenti gli asseriti "vizi di motivazione", vale sintetico rilevare - a conferma della infondatezza delle doglianze proposte ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 - che: a)

il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il Giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal Giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del Giudice non consentono di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta; c) per poter

considerare la motivazione adottata dal Giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il Giudice indichi - come sicuramente ha fatto, nella specie, il Giudice di appello - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99).

3 - A conferma della pronuncia di rigetto del ricorso in esame vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 a mente del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

1 -Debbono, infine, essere trascritti - a testuale indicazione della palese inesattezza della doglianza del ricorrente sul preteso "cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria" che sarebbe stato operato dalla Corte di Appello di Napoli - il brano della motivazione contenuta sul punto nella sentenza impugnata ("sull'importo dovuto spettano gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, secondo la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, applicabile alla fattispecie in quanto trattasi di credito di pubblico dipendente") ed il relativo dispositivo ("oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo").

2 -In definitiva - dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o. -il ricorso proposto dal Comune di Trecase deve essere interamente respinto e il ricorrente, per effetto della soccombenza, va

condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell'a.g.o.; rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2100,00 di cui euro 2000,00 per onorario, oltre alle spese generali ed agli "accessori di legge".

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2007